



Treviso, 20 febbraio 2022

Spett.

Ufficio Legislativo

Ministero di Giustizia

Via Arenula, 70

00186 ROMA

'RIFORMA CARTABIA' (PARTE MEDIAZIONE)

Ci permettiamo di indirizzare la presente nota a questo Ufficio del Ministero di Giustizia ed ai componenti il gruppo di esperti, al lavoro per l'implementazione della legge-delega n. 206/2021 "... per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie ...".

Ci limitiamo alla parte che interessa la mediazione.

AMT è un'associazione costituita da pratici della mediazione e studiosi della stessa, operanti in più settori (conflitti civili e commerciali, familiari, comunitari, ...) ed accumulati dal desiderio di promuovere una pratica per quanto possibile rispettosa del principio di autodeterminazione di chi usufruisce dei servizi di mediazione.

L'approccio adottato dai soci AMT si conforma all'impostazione teoretica, e conseguentemente metodologica, della scuola c.d. 'trasformativa'. Come immaginiamo sia noto, i capisaldi di tale orientamento possono essere riassunti:

- (a) nel considerare che chiunque sia coinvolto in un conflitto facilmente sperimenta reazioni complesse che possono ridursi a due fondamentali (che si alimentano a vicenda): da un lato, un senso di incertezza e di frustrazione (per non riuscire a venir a capo della situazione con le loro forze); dall'altro, un senso di ostilità e chiusura verso l'antagonista, l'Altro;
- (b) nell'interazione conflittuale, facilmente il gioco di soggetti preda di tali reazioni, facilmente innesca circoli viziosi distruttivi (c.d. escalation conflittuale). Tale dinamica è osservabile in tutti i conflitti ed indipendentemente dall'oggetto degli stessi (la rivendicazione di una cosa, il risarcimento di un danno subito, la regolazione di assetti contrattuali, ... la materia del contendere, insomma);
- (c) i mediatori 'trasformativi' intendono il loro ruolo essenzialmente come supporto per la modifica (trasformazione, appunto) di un'interazione distruttiva in una costruttiva. Ciò viene realizzato aiutando gli interessati, in modo non direttivo, a capire con maggiore lucidità la situazione, riguadagnare la loro capacità decisionale (quel che viene chiamato in gergo, processo di 'empowerment') e, se possibile, riconsiderare e dare dignità alle istanze dell'Altro (c.d. 'recognition').

L'approccio trasformativo si distingue in ciò nettamente da altre pratiche di mediazione che presuppongono un soggetto sostanzialmente razionale (es. m. valutativa o negoziale Harvard-style), o semplicemente da convincere (m. tradizionale) o 'curare' (m. terapeutica).

Ora, il quadro legale che, con la legge-delega, il legislatore si appresta a riformare, non è all'evidenza inteso disciplinare il fenomeno della mediazione in tutte le sue potenziali applicazioni, privilegiando soprattutto una di esse: la funzione deflattiva del carico giudiziario. Ciò non significa, peraltro, che i soggetti coinvolti in una mediazione ex decreto 28/2010 sperimentino nel concreto la mediazione solo da tale ristretto angolo di visuale. Anzi, al contrario, quello che (inevitabilmente) si verifica è che essi beneficino di tutti i possibili effetti positivi (e negativi) dell'intervento di terzo.

Considerato che le mediazioni ex decreto 28/2010 costituiscono indubbiamente la stragrande maggioranza di quelle che si svolgono nel nostro Paese, appare, in definitiva, importante che il redattore dei decreti delegati valuti la situazione come sopra tratteggiata, tenendo in considerazione, in particolare, le diverse applicazioni che la mediazione può in pratica avere.

Ciò detto, pensiamo non sia il caso di entrare nel merito delle singole norme che saranno oggetto di elaborazione da parte di questo Ministero. Ci preme solo segnalare come la mediazione meriti un approccio che consideri, al di là degli inevitabili meccanismi legali dettati dalla connessione con il processo, la necessità di considerazioni multidisciplinari, a prescindere dalla tipologia di conflitto e dall'arena in cui esso si manifesta. Ciò ci pare particolarmente importante in tema di:

- **esigenza di tenere al minimo necessario** la previsione di norme che possano avere come effetto una **processualizzazione** della

mediazione. Pena l'equiparazione della stessa a processi di gestione dei conflitti affatto diversi;

- **tutela del principio di autodeterminazione** dei diretti interessati al conflitto (non solo quanto all'esito della mediazione, ma anche su come questa viene organizzata e se debba essere esperita);
- formazione (di base e continua) dei mediatori che dovrebbe essere tesa soprattutto a creare in loro **consapevolezza quanto alle dinamiche conflittuali ed all'impatto dell'intervento di terzo**.

Auguro personalmente buon lavoro e rimango a disposizione nel caso riteneste utile un confronto ulteriore su questi temi con i nostri mediatori ed esperti, in sede di audizione.



Carlo Mosca, presidente AMT